



PRIAMUS ECOLOGICA S.r.l.

Sede legale: Via Caselle s.n. – Penne (PE)

Sede operativa: Località Ponte Sant'Antonio, n. 3 – Penne (PE)

**Progetto di variante all'Autorizzazione rilasciata da Regione
Abruzzo n. DA21/45 del 05/04/2013 e smi**

**Applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter del
D.Lgs. 152/06 modificato dalla Legge 128 del 02-11-2019 e s.m.i.**

**Criteri e condizioni che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto
mediante l'operazione di recupero R3 per gli imballaggi in legno (pallet).**

Settembre 2024

Redatta da: Ing. Guido Emanuela

Revisionata da: Ing. Potenza Rossella

Approvata da: Ing. Vaghi Daniele



INDICE

1. PREMESSA	3
2. SISTEMA DI GESTIONE PER L'ASSICURAZIONE DEI CRITERI END OF WASTE.....	5
3. CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO.....	6
3.1 Recupero R3 di rifiuti costituiti da imballaggi in legno.....	6
3.1.1 Rifiuti ammissibili – punto a)	6
3.1.2 Processo di recupero – punto b)	8
3.1.3 Criteri di qualità – punto c)	8
3.1.4 Dichiarazione conformità – punto e).....	9

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta nell'ambito del procedimento di variante all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Regione Abruzzo con Provvedimento n. DA21/45 del 05/04/2013 e smi alla ditta Priamus Ecologica Srl relativamente all'insediamento sito in Loc. Ponte Sant'Antonio n.3 nel Comune di Penne (PE) per lo stoccaggio R13/D15 e il trattamento R3/R4/R5 di rifiuti speciali non pericolosi.

La variante in oggetto riguarda, tra l'altro, l'inserimento dell'operazione di recupero R3 sui rifiuti di cui al codice EER 150103 imballaggi in legno costituiti da pallet/bancali, mediante verifica visiva dell'integrità strutturale dell'imballaggio. L'operazione di recupero R3 si configura pertanto come una preparazione per il riutilizzo essendo finalizzata a rendere i bancali/pallet idonei ad essere reimpiegati per lo stesso scopo per il quale sono stati progettati, senza altro pretrattamento necessario.

Tale richiesta è dovuta alla necessità di poter scorporare dal rifiuto in ingresso pallettizzato il peso dei bancali.

L'attività, effettuata da personale formato, consisterà quindi in una verifica visiva dell'integrità strutturale del pallet: in questo modo i bancali ancora integri e che non necessitano di alcuna riparazione potranno essere riutilizzati all'interno dell'attività.

Scopo del documento è di individuare un Protocollo gestionale attraverso il quale stabilire i criteri e le condizioni che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, come modificato dall'art. 14 bis della Legge 128/2019, entrata in vigore il 03/11/2019, che ha convertito il decreto-legge 101/2019 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" e dal D. L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108 del 28/07/2021.

Nel nuovo art. 184-ter riformulato, al comma 3 viene affermato che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per lo svolgimento di operazioni di recupero, possono essere rilasciate o rinnovate dalle Autorità Competenti sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Stante quanto sopra riportato, all'interno del presente documento saranno indicati i criteri e le condizioni specifiche che saranno adottate dall'impianto per il raggiungimento della cessazione della qualifica di rifiuto in relazione alla tipologia di recupero R3.

Per la descrizione degli elementi richiesti si è tenuto conto di quanto indicato all'interno delle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs.152/2006, approvate il 06/02/2020 e successiva revisione del gennaio 2022.

Nello specifico, vista l'attività effettuata dall'impresa, si specifica che l'operazione di recupero R3 effettuata sui pallet non trova corrispondenza con Regolamenti Comunitari e Decreti Ministeriali EoW, e neanche con il DM 05.02.98, il DM 161/2002 e il DM 269/2005.

Pertanto, si dovrà provvedere, in accordo con quanto riportato al punto 8 della tabella 4.3 delle citate Linee Guida SNPA a chiarire tutti i criteri stabiliti dall'art. 184-ter, ovvero le lettere da a) ad e).

Quindi nei successivi paragrafi si procederà innanzitutto all'approfondimento sul sistema di gestione adottato dall'impresa volto a garantire il controllo della qualità e il monitoraggio del trattamento; successivamente si procederà a chiarire tutti i criteri stabiliti dall'art. 184-ter, ovvero le lettere da a) ad f), ed infine a proporre un modello di Dichiarazione di Conformità, secondo quanto richiesto al punto e).

2. SISTEMA DI GESTIONE PER L'ASSICURAZIONE DEI CRITERI END OF WASTE

L'impresa PRIAMUS ECOLOGICA è già dotata di un sistema di gestione in grado di assicurare la qualità dei suoi prodotti/servizi.

Infatti la ditta è dotata di un sistema integrato di certificazione per le norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Inoltre l'impresa è registrata EMAS ai sensi del Regolamento CE n.1221/2009 e s.m.i.

Si tratta pertanto di un'impresa organizzata e strutturata, dotata di procedure interne, di un preciso organigramma con attribuzione delle mansioni e responsabilità.

All'interno del sistema, la procedura (PG09 – REV.1 23/01/2020 definisce modalità e responsabilità per la programmazione e l'esecuzione dei processi svolti all'interno dell'azienda allo stato attuale, che assicura quindi la qualità del servizio.

Al suo interno vengono definiti gli obiettivi di qualità dei prodotti/servizi, i documenti e le risorse necessarie per la realizzazione dei processi, le registrazioni necessarie a garantire che siano soddisfatti i requisiti stabiliti.

Inoltre all'interno della PG 03 – sono invece definite le figure dell'organizzazione societaria, e per ciascuna sono individuati compiti e responsabilità.

3. CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

3.1 RECUPERO R3 DI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN LEGNO

L'attività di preparazione al riutilizzo che la ditta intende inserire all'interno della propria attività, risulta non conforme a quanto previsto dall'art.184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, pertanto in riferimento a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, sulla base della Delibera 67/2020 del Consiglio SNPA, si assume che l'attività di recupero R3 ricade nella casistica individuata alla Riga 8 della Tabella 4.3 *Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso*, ossia

Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso		Modalità di valutazione in fase di istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1

Pertanto, si provvede di seguito, in accordo con quanto riportato nella Riga 8 della tabella 4.3 delle citate Linee Guida ad approfondire i criteri stabiliti dall'art. 184-ter, lettere dalla a) alla d).

3.1.1 Rifiuti ammissibili – punto a)

Come anticipato la ditta intende operare il recupero R3 dei rifiuti costituiti da imballaggi in legno (pallet).

Per quanto riguarda i codici sottoposti al recupero la ditta richiede di poter recuperare i rifiuti contraddistinti dal codice EER 150103.

In generale, per tutti i rifiuti in ingresso, la ditta ne verifica preventivamente le caratteristiche e la compatibilità al processo di recupero mediante una procedura di omologa, e successivamente li ammette all'impianto mediante una procedura di accettazione.

Nel seguito si riporta uno schema relativo al codice EER in ingresso al processo di recupero indicandone la provenienza, le caratteristiche e le condizioni che vengono applicate al fine di poter essere ammesso al recupero.

Codice EER	Denominazione	Provenienza	Caratteristiche	Condizioni di ammissibilità al processo di recupero
150103	imballaggi in legno	<p>Attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio.</p> <p>Da attività di selezione e cernita svolte all'interno del proprio impianto su altri rifiuti di cui il bancale costituisce l'imballaggio con cui gli stessi sono stati trasportati all'impianto o in caso di conferimento di bancali misti ad altri imballaggi</p>	Bancali/pallet in buono stato di conservazione che non necessitano di alcuna riparazione	Controllo visivo per l'accertamento delle caratteristiche di fianco riportate. Se il rifiuto si presenta in tali condizioni può essere ammesso alla preparazione per il riutilizzo

3.1.2 Processo di recupero – punto b)

La modifica dell'art. 183 del D.lgs. 152/06 definisce al comma 1, lett. t-bis): “«recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

In particolare, l'art. 183 del D.lgs. 152/06 definisce al comma 1, lett. q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.

Il termine si riferisce, pertanto, ad alcune operazioni materiali che vengono svolte su “...prodotti o componenti di prodotti” che sono “...diventati rifiuti”, allo scopo di prepararli ad essere nuovamente reimpiegabili in nuovi cicli di consumo.

Nel caso specifico, l'attività di recupero dei bancali/pallet può essere ascritta alla “preparazione per il riutilizzo” in quanto non si configura come un recupero di materia (legno), ma come un recupero dell'oggetto bancale, volto al “reimpiego” dell'oggetto stesso per il medesimo scopo per il quale è stato progettato.

Nello specifico le attività di preparazione al riutilizzo prevedono quanto segue

1. Cernita: nel caso in cui i bancali/pallet siano conferiti in carichi di rifiuti misti (es. 150106) potrebbe rendersi necessaria una cernita manuale al fine di eliminare eventuali frazioni non idonee alla tipologia di recupero (es. carta, plastica).
2. Selezione: i pallet vengono distinti in pallet riutilizzabili subito, senza alcuna riparazione in quanto in perfetto stato di conservazione e in quelli non riutilizzabili perché difettati. Il controllo viene effettuato visivamente da parte di personale formato.
3. Deposito dei pallet riutilizzabili nell'apposita area Z23 sul piazzale (area scoperta)

3.1.3 Criteri di qualità – punto c)

Dalle operazioni per il riutilizzo degli imballaggi in legno bancali/pallet si otterranno bancali/pallet nelle forme usualmente commercializzate.

In particolare, i pallet rigenerati soddisfano i criteri indicati nell'art.184-ter per poter decretare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovvero:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici: i bancali/pallet rigenerati sono idonei per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati progettati, ovvero il trasporto e lo stoccaggio di merci.

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto: i pallet/bancali recuperati verranno riutilizzati all'interno dell'impianto e/o restituiti al produttore iniziale.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti:

I bancali originari per essere immessi sul mercato sono stati sottoposti a trattamento termico "HT" per eliminare la presenza di patogeni e se marchiati EPAL anche a essiccazione per eliminare l'insorgere nel breve e lungo periodo di muffe.

I bancali pronti al riutilizzo avranno le stesse caratteristiche e scopo dei bancali originari in quanto la preparazione per il riutilizzo consiste nella verifica visiva dell'integrità strutturale condotta da personale addestrato e non viene eseguito alcun trattamento (art.184-ter c.2).

Per i materiali così recuperati è assicurata l'assenza di sostanze pericolose ed estranee e il reimpiego tal quale dell'oggetto per gli usi originari.

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana: si specifica che l'utilizzo degli imballaggi (End of Waste) non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana visto che il rifiuto originario è non pericoloso e che non sono effettuati trattamenti tali da modificarne le caratteristiche chimico-fisiche.

Il riutilizzo dei bancali comporta invece benefici ambientali in quanto permette di risparmiare risorse naturali (legno) ed energetiche per la produzione dei bancali vergini.

Un ultimo aspetto legato alla cessazione della qualifica di rifiuto riguarda la verifica della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati, che deve essere eseguita dal soggetto che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto.

In relazione a tali aspetti è possibile fare le seguenti considerazioni:

- I prodotti ottenuti, nello specifico pallet nelle forme usualmente commercializzate, sono definiti "articoli" ai sensi del Regolamento REACH;
- In quanto "articoli", non si applicano le disposizioni di cui al Regolamento CLP ed è esente dall'obbligo di registrazione sancito dal Titolo II di REACH (articolo 2, paragrafo 9).

Visto quanto sopra si ritiene soddisfatto l'obbligo di verifica della normativa applicabile.

Un fascicolo contenente le informazioni di cui sopra sarà conservato presso la sede dell'impresa a dimostrazione delle verifiche effettuate.

3.1.4 Dichiarazione conformità – punto e)

Una volta condotta la verifica di conformità ai suddetti criteri di qualità, verrà emessa una dichiarazione di conformità secondo lo schema di seguito riportato.

Mediante la dichiarazione di conformità si potrà decretare, ai sensi dell'art. 184-ter, la cessazione della qualifica di rifiuto.

Il produttore del materiale recuperato conserva presso il proprio impianto, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la possono richiedere per un tempo indicato nell'autorizzazione. L'impresa propone un tempo pari a 5 anni.

Ogni lotto di pallet rigenerati, EoW caso per caso, avrà un volume massimo max 8 mc (ipotizzato peso specifico pari a 0.15 t/mc) e sarà mantenuto in impianto per un periodo non superiore a 12 mesi

Dichiarazione di Conformità PALLET

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 e 38 del DPR n.445/2000)

Il sottoscritto Giovanni Rossi, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Priamus Ecologica Srl, con sede legale in Via Caselle s.n. – Penne (PE), ed impianto produttivo in Loc. Ponte Sant'Antonio n.3 – Penne (PE), in conformità all'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Regione Abruzzo con Provvedimento. n. DAXX del XX/XX/XXXX, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

**ai fini della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del d.lgs. 152/06
CHE**

il prodotto identificato come: **PALLET**, appartenente al lotto n. **X/202x** pari a **mc/t XX/yy**, a seguito del processo di recupero autorizzato R3 sui rifiuti identificati dal codice EER 150103 dalle verifiche effettuate da personale qualificato

RISULTA

riutilizzabile per il trasporto e lo stoccaggio di merci, e pertanto è da considerarsi

NON RIFIUTO

ovvero escluso dalla disciplina della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Luogo e Data

Firma